



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocato scorretto: se tace il difetto di contraddittorio paga parte delle spese processuali

Autore: Redazione | 29/08/2014



In caso di litisconsorzio necessario, la parte che omette di sollevare l'eccezione, facendo rilevare che la sentenza potrebbe essere "inutiliter data", non può invocare la condanna alle spese processuali: la compensazione scatta per violazione del dovere di lealtà processuale.

L'avvocato furbetto che, resosi conto dell'errore processuale commesso dalla

controparte, non ne fa menzione in causa, consentendo così la celebrazione di un processo completamente inutile per **difetto di contraddittorio**, paga la sua parte di spese processuali. È quanto risulta da una saggia ordinanza della Cassazione **[1]**.

La vicenda

Trascinato in giudizio in una causa vertente su un immobile, il sig. Tizio omette di far rilevare, al giudice, che l'attore ha dimenticato di citare in giudizio anche sua moglie, la sig.ra Caia, anch'ella comproprietaria del bene. Il processo viene interamente annullato in secondo grado per **difetto di contraddittorio**, tuttavia le spese del giudizio (di primo grado) vengono integralmente compensate per la condotta scorretta di Tizio.

Violato il dovere di lealtà processuale

Chi adotta tecniche dilatorie o comunque scorrette, al fine di vincere la causa o di allungare semplicemente i tempi, tacendo l'errore sulla costituzione del contraddittorio in giudizio, e consentendo così un enorme dispendio di energie e soldi per la giustizia italiana, non può poi chiedere anche la condanna, a proprio favore, delle spese processuali.

La **compensazione delle spese di giudizio**, infatti, non avviene solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche per gravi motivi indicati dal giudice, come la violazione del **dovere di lealtà processuale [2]**: trascinato in tribunale, Tizio avrebbe potuto sottolineare che sussisteva un **litisconsorzio necessario** visto che la moglie risulta comproprietaria dell'immobile, ciò che avrebbe evitato una perdita di tempo e denaro.

È vero: l'attore può rendersi conto dell'errore facendo una **visura** presso i registri immobiliari evitando il vizio processuale. Ma ciò è sufficiente solo a imputare a ciascuna parte i costi del proprio avvocato.

Note

[1] Cass. ord. n. 18429/14. **[2]** Art. 88 cod. proc. civ. *Autore immagine: 123rf com*